

quindi agli alti magistrati: ai consoli e al podestà; più tardi, in parte, anche al capitano del popolo e al gonfaloniere di giustizia.

Finalmente si ha il *potere di placito*, in origine distinto nettamente da quello della giustizia penale. Esso rappresenta il diritto di esercitare la giurisdizione volontaria e la giurisdizione contenziosa nelle cause civili (*placitum*), per cui il Comune provvede con determinate norme alla definizione degli interessi privati. Questo potere, che interessa meno direttamente l'autorità pubblica, vien conseguito dal Comune anche avanti la piena costituzione politica, come quello che, per tacito consenso dei pubblici organi, era già da tempo affidato ai rappresentanti del re (*missi regis*) e ai privati cittadini (*boni homines*), riuniti nell'assemblea giudiziaria (§ 53), allorchè la giustizia civile si esercitava, per comune consenso dei cittadini, quasi in via compromissoria, o, in base al costume, nello stretto ambito dei giudici cittadini. Affermato il Comune, questo potere resta affidato dapprima agli antichi giudici, poi trapassa ai consoli; ma sempre si distingue tra l'*imperium* e il *placitum*, sia costituendosi fra i consoli una speciale magistratura, destinata a tenere queste funzioni (*consules placiti, iustitiae*); sia continuandosi a conservare ai consoli la giurisdizione civile, dopo che l'*imperium* è passato al podestà; sia provvedendo a speciali e distinte giurisdizioni per l'antica materia del placito (*curiae*). Solo per l'influsso della scienza del diritto romano, e molto lentamente, si viene cancellando questa distinzione tra i due poteri della giustizia penale e civile (§ 101).

Questo esame degli elementi informativi della costituzione comunale mostra quanto il Comune si discosti dallo Stato moderno e quale ne sia propriamente la natura giuridica. Anzitutto, dalla diversa condizione delle classi, formanti la popolazione, deriva la conseguenza che il Comune non si presenta come una società organizzata, dove tutte le classi abbiano più o